



Finanziato
dall'Unione europea



REGIONE
SICILIANA



PIANO STRATEGICO
DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



SVILUPPO
RURALE
SICILIA
2023 • 2027

Allegato 1

PIANO STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027

REGIONE SICILIANA



INTERVENTO SRG10

PROMOZIONE DEI PRODOTTI DI QUALITÀ

Approvato con D.D.G. n. 1763 del 16/03/2026



SCHEMA ACCORDO DI PARTENARIATO

I sottoscritti produttori (di seguito indicati come “*sottoscrittori*”) che partecipano attivamente ad uno dei sistemi di qualità sovvenzionati ai sensi dell’art.47, primo paragrafo, lettera a) del Reg. delegato (UE) 2022/126:

- 1) Proponente Capofila: _____
- 2) Partners: _____

PREMESSO CHE

- intendono presentare istanza per ottenere il finanziamento di un Progetto di promozione ai sensi dell’Intervento SRG10 del PSP 2023-2027 dal titolo _____
- in caso di approvazione del progetto e di concessione dei finanziamenti, si impegnano alla realizzazione del progetto secondo le modalità, i contenuti ed i costi indicati nella domanda di sostegno;
- così come previsto nel punto 9 del paragrafo 16 del Bando, è necessario produrre un formale accordo di partenariato nonché conferire un mandato collettivo speciale con rappresentanza al capofila, designandolo quale soggetto coordinatore e responsabile degli impegni assunti, nonché percettore del contributo anche a nome e per conto dei partners;

DICHIARANO

di indicare quale soggetto proponente (che risulterà responsabile degli impegni assunti e che percepirà il contributo) _____, al quale i sottoscrittori conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale al (proponente) _____, e per essa al _____ (rappresentante legale del proponente), suo rappresentante legale pro-tempore, il quale in forza della presente procura:

- a) è autorizzato a stipulare, in nome e per conto di _____ (proponente) nonché dei _____ (partners), con ogni più ampio potere, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del progetto indicato in premessa;
- b) è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli associati, nei confronti dell’Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico, fino all’estinzione di ogni rapporto.

L’accordo di partenariato è disciplinato da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da specifici ulteriori accordi organizzativi che potranno essere stipulati fra i soggetti interessati.

Art.1) (Finalità, oggetto e interventi)

(descrivere sinteticamente le finalità, l’oggetto e gli interventi che si vogliono attuare)

Art.2) (Rapporti e impegni degli associati)

(descrivere sinteticamente i rapporti, gli impegni degli associati tra cui le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione del progetto anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte e l’assunzione di responsabilità solidale in ordine alla realizzazione del progetto di promozione, nonché l’impegno a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione dell’intervento.

Art.3) (Doveri del Proponente)



Il/La “..... (capofila)” si impegna a svolgere in favore dell’Associazione qualsiasi attività occorrente per la migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione del sostegno, nonché a coordinare:

- gli aspetti amministrativi e legali correnti;
- i rapporti con l’Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea diseguito indicato come “Assessorato”.

In particolare esso assume:

- a. la responsabilità ed il coordinamento generale del progetto;
- b. il coordinamento dei rapporti finanziari con l’Assessorato;
- c. il coordinamento amministrativo e segretariale del progetto;
- d. il coordinamento nella predisposizione dei rapporti di monitoraggio fisico e di spesa, e degli altri documenti necessari alla realizzazione del progetto;
- e. il coordinamento nella predisposizione della relazione finale;

Art.4) (Doveri e responsabilità degli associati)

(descrivere sinteticamente i doveri e le responsabilità reciproche, a livello di attuazione del progetto di promozione)

Art.5) (Coordinamento e gestione)

Come indicato al precedente art. 3, il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed operativi, durante la realizzazione del progetto, sarà demandata a “ (denominazione proponente)”.

Art.6) (Controllo e ripartizione delle spese)

Il Proponente e i partners sono tenuti al rispetto delle procedure definite dall’Assessorato, per le spese sostenute nell’ambito del progetto. Ognuno è responsabile per la parte di propria spettanza.

Tutte le spese saranno imputate fra i costi di competenza del soggetto capofila.

Art.7) (Riduzione o revoca del finanziamento)

Per quanto riguarda riduzioni o revoche dei singoli finanziamenti, i sottoscritti prendono atto di quanto indicato nell’avviso pubblico dell’Assessorato.

Art.8) (Variazioni della compagine associativa)

di:

Per quanto riguarda la compagine associativa non è ammessa alcuna variazione tranne nei casi

- fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, si può proseguire il rapporto con altro produttore che sia costituito mandatario nei modi previsti dalla normativa vigente.
- fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro produttore subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti richiesti dalle presenti disposizioni.
- cessione/acquisizione da parte di altri soggetti del ramo di azienda beneficiario del sostegno.

Nel caso in cui una o più imprese si ritirino in corso d’opera dall’associazione, temporanea,



qualora tali defezioni non inficino il punteggio ottenuto in sede di valutazione, l'associazione di imprese prosegue nell'esecuzione del progetto purché le aziende rimanenti soddisfino da sole i requisiti richiesti dalle presenti disposizioni.

Nel caso in cui, invece, tali requisiti non vengano più soddisfatti o tali defezioni inficino il punteggio ottenuto in sede di valutazione tanto da ridurre lo stesso al di sotto di 30 punti, il progetto e il relativo finanziamento decadono. In tale caso AGEA procede al ritiro dell'eventuale anticipo concesso e all'incameramento delle garanzie di buona esecuzione prestate

Art.9) (Riservatezza)

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei soggetti attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le documentazioni ottenute.

Art.10) (Validità)

Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, successivamente alla verifica amministrativa contabile effettuata dall'Assessorato a carico di ciascuno dei beneficiari e dei partecipanti al progetto.

Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i soggetti attuatori e/o con l'Assessorato tali da rendere applicabile il presente atto.

Art.11) (Modifiche del presente atto)

Modifiche all'accordo di partenariato, possono verificarsi solo successivamente all'approvazione da parte dell'Assessorato del progetto, e comunque debbono essere preventivamente autorizzati dall'Assessorato.

Art.12) (Arbitrato e foro competente)

Le eventuali controversie in merito all'applicazione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente, saranno deferite ad un Collegio arbitrale costituito a norma degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

L'arbitrato avrà luogo a.....

Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza.

Luogo_Data

Firma Proponente

Firma partners